



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.
Procedura Sanzionatoria.

Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01/08/2014. Integrazione alla circolare del Corpo n. 29/14.

Con la Circolare in oggetto il Ministero dell'Interno ha dettato nuove disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di fermo e sequestro amministrativo di veicoli conseguenti alle violazioni del C.d.S., in un'ottica di contenimento e riduzione della spesa della PA

Esaminate le criticità emerse dopo l'entrata in vigore delle convenzioni con i custodi acquirenti, il Ministero ha altresì evidenziato che la mancata riduzione sia del numero dei veicoli custoditi presso i custodi-acquirenti, sia dei tempi e dei relativi costi di giacenza con spese anticipate dallo Stato, sono da ricondurre principalmente ai seguenti fattori:

- ⇒ l'affidamento del veicolo al custode-acquirente **al di fuori dei casi espressamente stabiliti** dalle norme;
- ⇒ la **difficoltà di notificare al proprietario del veicolo gli avvisi** con l'intimazione a ritirare il veicolo o ad assumere la custodia entro 10 giorni;
- ⇒ l'applicazione della misura cautelare del **sequestro amministrativo**, finalizzata alla confisca, e della sanzione accessoria del **fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato**;
- ⇒ l'applicazione della procedura di **alienazione del veicolo sottoposto a fermo, non ritirato**, disciplinata dal DPR n. 189/01

Si esaminano, di seguito, gli aspetti della suddetta Circolare Ministeriale aventi particolare rilevanza per la Polizia Municipale e ai quali consegue, necessariamente, l'adeguamento della procedura operativa in atto giuste nuove disposizioni impartite dal menzionato Dicastero.

Le norme e le direttive in materia di custodia e alienazione dei veicoli così formulate devono, pertanto, essere interpretate ed applicate in maniera ancora più rigorosa.

1. **AFFIDAMENTO DEL VEICOLO AL CUSTODE**

In base al principio generale sancito dagli articoli 213, comma 2, e 214, comma 1, vigente C.d.S., quando emerge l'esigenza di adottare un provvedimento di sequestro o fermo in conseguenza di una violazione al C.d.S., la custodia del veicolo **deve essere affidata al proprietario o, in caso di assenza, al conducente o, infine, ad altro soggetto obbligato in solido.**

Si precisa che è ammessa la possibilità, in capo a costoro, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia; inoltre, se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci.

In merito all'assunzione della custodia da parte dell'interessato il Ministero ha fornito le seguenti nuove indicazioni:

- ⇒ l'irreperibilità di uno degli aventi titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, deve dar luogo ad una loro **scrupolosa ricerca, allo scopo di affidarlo a questi in tutti i casi in cui è possibile**, considerando le priorità operative e di gestione degli Uffici;
- ⇒ la **verifica su eventuali misure di sicurezza o di prevenzione** in atto a carico del soggetto che deve assumere la custodia deve essere effettuata presso la banca dati di cui all'art. 8 della legge 121/81 e **non deve più essere oggetto di autocertificazione**;
- ⇒ la disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove verrà custodito il veicolo, nonché l'idoneità dello stesso, non devono più essere oggetto di dichiarazione autocertificata; **l'indicazione del luogo, qualora non immediatamente noto all'interessato, potrà essere data anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del C.d.S..**

Sempre al fine di ridurre al minimo le ipotesi di affidamento al custode-acquirente, il Ministero ha ulteriormente ribadito che i casi, previsti dalla legge, in cui il veicolo sottoposto a sequestro o fermo può essere affidato al custode-acquirente sono **esclusivamente** i seguenti:

- ⇒ assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità a rintracciare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido;
- ⇒ rifiuto di assumere la custodia, con conseguente applicazione delle gravi sanzioni previste;
- ⇒ mancanza dei requisiti di idoneità psico-fisica (stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero manifesta palese infermità mentale) o morale (misure di sicurezza detentive e prevenzione in atto).
- ⇒ ipotesi i cui non è consentito l'affidamento in custodia all'avente diritto (fermo ai sensi degli artt. 202 e 207 C.d.S.).

2. **RIDUZIONE DEI TEMPI DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE**

Nei casi di affidamento del veicolo al custode-acquirente, uno dei principali motivi del protrarsi dei tempi di custodia, con conseguente aggravio di spese per la PA, è rappresentato dalla difficoltà di notificare al proprietario l'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro 10 giorni.

Laddove, per **comprovate** difficoltà oggettive, risulti impossibile procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto stante l'irreperibilità del proprietario, la legge prevede espressamente che la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'Albo del Comune dove è situata la depositaria a cui è affidato il veicolo. Su questo punto il Ministero ha precisato che:

“È opportuno pertanto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro, integrato dell'avviso scritto, secondo le modalità di cui all'art. 201, comma 3, C.d.S., si proceda all'affissione dell'atto nell'Albo del Comune in cui è situata la depositaria di modo che, qualora la notifica tentata ai sensi dell'art. 201, comma 3, C.d.S., sia risultata impossibile, questa si ha per eseguita trascorsi venti giorni dall'affissione all'Albo e si possa dar luogo al procedimento di alienazione in tempi brevi”

3. **APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO/FERMO IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO**

Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo, ovvero il fermo amministrativo, per una serie di violazioni di carattere penale (es.: guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico sup. a 1,5 g/l, guida senza patente, ciclomotore/motoveicolo utilizzato per commettere un reato).

Anche in tali casi è applicabile il principio generale in base al quale il trasgressore, il proprietario, o altro soggetto obbligato in solido, hanno l'obbligo di **assumere la custodia del veicolo fino all'emanazione dei provvedimenti successivi**, ad eccezione dei casi di affidamento obbligatorio al custode-acquirente per 30 giorni di ciclomotore/motociclo.

Inoltre, il Ministero aveva già chiarito⁽¹⁾ che, per i casi in cui emerga l'esigenza di sottrarre il veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto (es.: assenza temporanea dei requisiti per la nomina a custode), sarà possibile successivamente, previa richiesta, affidare in custodia al proprietario il veicolo, fermo restando che la restituzione del mezzo è sempre subordinata al pagamento delle spese di recupero e custodia nel frattempo maturate.

Nei casi in cui, nell'immediatezza dei fatti, il veicolo venga affidato al custode-acquirente, è sempre necessario dare avviso scritto al proprietario, o ad un altro dei soggetti obbligati in solido, ovvero all'autore della violazione e che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode.

In tali casi il Ministero ha precisato che **sarà possibile procedere all'alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento penale** o di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, essendo questa la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall'alienazione sarà oggetto di confisca in caso di condanna definitiva, ovvero di restituzione in caso di assoluzione o svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

4. **CUSTODIA E ALIENAZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO**

Nelle procedure attualmente in atto per l'alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo con affidamento al custode-acquirente e non ritirati entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di fermo, si applicano le disposizioni del DPR n. 189/01.

Allo scopo di ridurre i periodi di giacenza dei suddetti veicoli presso il custode-acquirente, il Ministero ha precisato che dette procedure di alienazione debbano essere superate e sostituite da quelle previste dagli articoli 214, comma 1, ultimo periodo, e 213, comma 2-quater, C.d.S.

Pertanto, l'organo di polizia deve provvedere a dare avviso scritto al proprietario (o ad un altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione) che, decorsi dieci giorni dalla notifica dell'invito, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode.

Anche in questo caso l'alienazione del veicolo, pure in pendenza di ricorso amministrativo o giurisdizionale, è la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati. La somma ricavata dall'alienazione, detratte le spese sostenute, comprese quelle di custodia, sarà restituita, se eccedente, all'avente diritto

(1) Vds. Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Prot. M/6535 del 22.04.2011 divulgata con Circolare del Corpo n. 53/2011.

5. CUSTODIA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO O MUNITI DI TARGA EE

Com'è noto, nei casi di applicazione del fermo amministrativo di un veicolo ai sensi dell'art. 207 C.d.S. il veicolo non può essere affidato all'interessato, ma deve sempre essere affidato in custodia al custode-acquirente.

Il Ministero ha precisato che, qualora la violazione accertata a carico di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE comporti l'applicazione della misura cautelare del sequestro ovvero la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, **se l'interessato provvede al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero al versamento della cauzione prevista**, il veicolo potrà essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente o non è prontamente reperibile, al conducente o ad uno degli altri soggetti obbligati in solido (o persona da questi delegata).

Tuttavia, **il luogo non soggetto a pubblico passaggio, dove custodire il veicolo, deve trovarsi sul territorio nazionale** e potrà anche essere comunicato nei tre giorni successivi se non immediatamente noto, con le generalità di un familiare o di una persona di fiducia li residente o abitante qualora l'affidatario dovesse lasciare il territorio italiano; ciò, allo scopo di consentire l'attività di controllo circa il rispetto degli obblighi di custodia.

In tema di violazioni commesse da veicoli recanti targa non italiana, si coglie altresì l'occasione per ricordare quanto già disposto con precedenti circolari in materia ⁽²⁾, in ordine all'accertamento dati intestatario e notificazioni conseguenti. Solo la scrupolosa osservanza di tali procedure garantisce il perfetto adempimento delle formalità di rito previste dal C.d.S., nonché il perseguimento di obiettivi di correttezza, completezza e celerità del caricamento S.I.Ve.S.

6. DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione delle nuove indicazioni fornite dal Ministero, si forniscono le seguenti disposizioni operative.

- ⇒ Nei casi di irreperibilità degli aventi titolo, non presenti al momento del sequestro/fermo, compatibilmente con le esigenze di servizio, si dovrà **procedere ad una scrupolosa attività di ricerca**, al fine di riuscire ad affidare a questi il veicolo.
- ⇒ La **verifica su eventuali misure di sicurezza o di prevenzione** in atto a carico del soggetto che deve assumere la custodia **deve essere sempre effettuata al momento dell'affidamento**, per il tramite della C.O. Se entro un tempo congruo, che si ritiene di quantificare in mezz'ora, la C.O. non riceve la risposta dagli uffici preposti all'interrogazione della banca dati, gli agenti operanti faranno firmare all'affidatario il riquadro appositamente predisposto all'interno del modello di sequestro/fermo (nuovo mod. CS 30/14) proseguendo nel portare a termine la procedura di affidamento del veicolo. La C.O. provvederà a trasmettere alle caselle di posta elettronica del Reparto procedente e della P.O. titolare del medesimo la risposta ricevuta in merito che dovrà essere archiviata agli atti della pratica.
- ⇒ Nei casi in cui l'interessato si avvalga della facoltà di individuare il luogo di custodia in un momento successivo **l'agente operante deve:**
 - spuntare l'opzione appositamente predisposta sul verbale di sequestro/fermo;
 - compilare sul retro del verbale di contestazione della violazione (mod. CS2) l'invito, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., a **comunicare il luogo di custodia entro 3 giorni dalla data del verbale**, in attesa della predisposizione di nuovi verbali CS2 recanti le necessarie modifiche, gli agenti operanti dovranno provvedere ad apporre a mano libera le opzioni mancanti, come

2 - Vds. Circolari del Corpo nn. 120/2011, 107/2006 e 61/2007, tutte ancora vigenti.

indicato, a titolo di esempio, nel riquadro sotto riportato:

INVITO A FORNIRE INFORMAZIONI O ESIBIRE DOCUMENTI AD UN UFFICIO DI POLIZIA

Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal Codice della Strada, entro **3** giorni dalla data del presente verbale, il/la Sig. **MARIO ROSSI** meglio retro generalizzat **o**.....

È INVITATO A: presentarsi e/o esibire i sotto indicati documenti: **comunicare**

patente di guida/aut.ne ad esercitarsi (c.d. foglio rosa) carta di circolazione certificato di idoneità tecnica

certificato/contrassegno assicurazione obbligatoria altro **il luogo dove verrà custodito**

il veicolo, presso la Sezione **Nucleo Mobile** del Corpo di
Polizia Municipale di Torino, Via **Bologna** n° **74**

~~Tali documenti potranno altresì essere esibiti ai più vicini Uffici di Polizia che avranno cura di verificarne la regolarità dandone comunicazione alla Sezione quindicata. L'inottemperanza al presente invito nei termini indicati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 180 comma 8 del CdS.~~

L'INTERESSATO IL VERBALIZZANTE

- consegnare all'affidatario la dichiarazione di comunicazione del luogo di custodia (allegato al nuovo mod. CS 30/14) che dovrà essere compilata a cura dello stesso ed inviata unitamente alla copia del documento d'identità del dichiarante **esclusivamente alla sezione di appartenenza degli agenti operanti** anche a mezzo fax o posta elettronica, (a tal fine, gli agenti operanti dovranno indicare i recapiti di sezione nel riquadro appositamente predisposto sul modello stesso);
- la ricezione della dichiarazione di comunicazione con l'indicazione del luogo custodia individuato **dovrà essere formalizzata mediante apposizione del timbro di Sezione con la data e la firma del ricevente ed archiviata agli atti della pratica.**

⇒ Se, decorsi i tre giorni previsti, la comunicazione non viene effettuata:

- **si dovrà procedere con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, C.d.S.** a carico del soggetto che aveva assunto la custodia del veicolo;
- è necessario **esperire tentativi idonei a rintracciare l'interessato al fine dell'individuazione del luogo di custodia del veicolo;**
- se i tentativi di cui sopra dovessero dare esito negativo, si procederà alla trasmissione all'A.G. della relativa NDR per il reato di cui all'art. 334 CP, debitamente circostanziata in ordine a tutte le attività di indagine volte a rintracciare l'affidatario del veicolo

Si evidenzia che proprio su questo punto il Ministero ha precisato:

“Si ritiene che l'omessa comunicazione del luogo dove custodire il veicolo nel termine stabilito dei tre giorni e l'irrintracciabilità dell'affidatario integri la volontà di sottrarre il bene sottoposto a sequestro e quindi il reato di cui all'art. 334 C.P”

⇒ Il mod. CS 29/14 “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” è stato revocato.

⇒ Il mod. CS 30/14 “Verbale di sequestro/fermo” è stato modificato come segue:

- per i casi in cui il luogo di custodia non venga individuato nell'immediatezza è stata inserita una nuova opzione da spuntare quando necessario;
- negli avvisi al custode è stata aggiunta l'avvertenza che non solo la circolazione, ma anche la sola sosta in luogo pubblico costituirà violazione dell'art. 213, comma 4, C.d.S., nel caso di sequestro, e dell'art. 214, comma 8, C.d.S., nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli obblighi di custodia;
- nell'avviso relativo al ritiro del veicolo entro 10 giorni è stata aggiunto anche il caso del fermo del veicolo;
- l'avviso di ritiro del veicolo ai sensi del DPR n. 189/01 per i casi di fermo amministrativo è

stato eliminato;

- è stato inserito l'avviso relativo all'assenza delle misure di sicurezza in capo all'affidatario del veicolo.
- nella scheda di descrizione del veicolo sono state inserite delle nuove opzioni per adeguarla alle esigenze operative di compilazione.

⇒ È stata predisposta, in allegato al mod. CS 30/14, apposita dichiarazione di comunicazione del luogo di custodia da consegnare all'affidatario del veicolo.

⇒ In applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero in merito alla riduzione dei tempi di definizione di del procedimento di alienazione dei veicoli depositati presso il custode-acquirente (paragrafo n. 2 della presente circolare), dovrà essere attivata la speciale procedura di doppia notifica del verbale di sequestro/fermo, sia al proprietario, sia mediante affissione dell'atto all'Albo del comune dove è situata la depositaria. A tal fine, nel confermare le disposizioni già impartite con la Circolare del Corpo n. 29/14, paragrafo n. 7, pag. 5 e ss., **si dispone che la procedura di notifica mediante affissione dell'atto all'Albo del comune dove è situata la depositaria venga attivata d'ufficio dal personale del Nucleo Notifiche all'atto del ricevimento dei verbali da notificare.**

⇒ La speciale procedura di notifica degli atti al proprietario, **non presente al momento dell'accertamento della violazione**, impartita con la circolare del Corpo n. 29/14, paragrafo n. 7, pag. 5, **dovrà essere applicata anche nei casi di veicoli sottoposti fermo amministrativo e depositati presso il custode-acquirente.**

La nuova modulistica, allegata esclusivamente alla versione della circolare presente sulla rete Intracom di PM, è disponibile altresì alla voce: "**Modulistica/Circolazione stradale**".

Si raccomanda ai Responsabili di Reparto la scrupolosa osservanza delle disposizioni oggetto della presente circolare.

Le eventuali disposizioni contenute nella circolare n. 29/14 ed in contrasto con le presenti sono da ritenersi revocate.

DC/dc/RB

Addì, 03/10/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI